

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MILANO

RICORSO nell'interesse della dott.ssa **Cristina Fallica** (cod. fisc. _____)

_, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t.

E NEI CONFRONTI di Monica Liguoro,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA

MISURA CAUTELARE: **A)** *in parte qua*, del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n. 1541 del 07.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante rettifica della graduatoria definitiva per la classe concorsuale A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado), con riguardo ai posti vacanti e disponibili nella Regione Lombardia in relazione concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 06.12.2023 n. 2575; **B)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n. 1457 del 02.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante approvazione della graduatoria definitiva per la classe concorsuale A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado), con riguardo ai posti vacanti e disponibili nella Regione Lombardia in relazione concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 06.12.2023 n. 2575; **C)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuto, anche eventualmente adottato in forma tacita e/o informatica, con il quale veniva validato il punteggio

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

complessivo assegnato alla ricorrente in relazione ai titoli di studio e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso in parola; **D)** dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuto, anche eventualmente adottato in forma tacita e/o informatica, con i quali venivano respinti i reclami proposti dalla ricorrente avverso l'erronea valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso in parola; **E)** dei decreti direttoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 40754 del 13.08.2024, prot. n. 41073 del 16.08.2024 e prot. n. 41390 del 20.08.2024, recanti assegnazione dei candidati vincitori alle sedi territoriali in scorrimento della graduatoria concorsuale *de qua*; **F)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

FATTO

A) La dott.ssa Fallica è una docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale che, in quanto munita dei requisiti di ammissione, partecipava al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 06.12.2023 n. 2575 (pubblicato sul portale InPa in data 11.12.2023, **doc. 1**) in attuazione del D.M. 26.10.2023 n. 205 (**doc. 2**).

In particolare, giova rimarcare sin d'ora che nella domanda di partecipazione, regolarmente inoltrata in via telematica (**doc. 3**) ella dichiarava – tra l'altro – lo svolgimento di attività scientifica e accademica presso il Politecnico di Milano a partire dal 2004 e sino al 2010 in ragione di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, co. 6 della L. 27.12.1997 n. 449 dopo l'espletamento di una procedura selettiva/comparativa. Al riguardo, infatti, la ricorrente aveva stipulato un contratto (rep. n. 271/ass del 20.07.2004, rinnovato annualmente sino al 15.07.2008, **doc. 4**) per la collaborazione all'interno del programma di ricerca denominato “*Design e Tecnologie della Luce*” presso il Dipartimento di Industrial Design delle Arti, della Comunicazione e della Moda. Successivamente, sempre quale vincitrice di una selezione comparativa previa pubblicazione di un bando, ella aveva stipulato un ulteriore contratto (rep. n. 107 del

04.03.2009, rinnovato sino al febbraio 2010, **doc. 5**) per la collaborazione all'interno del programma di ricerca denominato "*Ricerca e sviluppo di nuovi scenari comunicativi per l'implementazione dell'offerta formativa permanente nei diversi ambiti del design*", presso il medesimo Dipartimento.

Infine, sulla base delle medesime condizioni di accesso, la ricorrente aveva stipulato un ulteriore contratto (rep. n. 918 del 26.04.2010, di durata semestrale, **doc. 6**), per la collaborazione all'interno del programma di ricerca denominato "Analisi, sviluppo e aggiornamento di azioni comunicative per l'implementazione dell'offerta formativa permanente nei diversi ambiti del design" sempre presso il Dipartimento di Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda.

La ricorrente, quindi, sosteneva le prove concorsuali che superava brillantemente conseguendo 86 pt. per la prova scritta (**doc. 7**), nonché 66 pt. per la prova pratica e 93 pt. per la prova orale (**doc. 8**), queste ultime da valutare congiuntamente con una media aritmetica pari a 79,50 pt. ai sensi dell'art. 8 della *lex specialis*.

B) Interrogata la piattaforma ministeriale per la gestione del concorso in parola (**doc. 9**), tuttavia, ella si avvedeva che le erano stati attribuiti soli n. 36,50 pt. in relazione ai titoli dichiarati, con un punteggio complessivo quindi pari a 202 pt..

In particolare, nel dettaglio (**doc. 10**) risultava che l'Amministrazione resistente non aveva valutato l'attività di ricerca effettivamente svolta con l'ultimo assegno di ricerca siccome "di durata inferiore ad un anno", con conseguente mancato riconoscimento di 12,50 pt. previsti dalla Tabella B, punto B.4.4. allegata al D.M. n. 205/2023 (**doc. 11**), che appunto assegna tale punteggio in relazione a «Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240».

Con ogni evidenza, la valutazione operata dall'Amministrazione resistente si poneva in stridente contrasto con la disciplina dettata dalla fonte regolamentare che, da un lato, non

prescriveva la durata minima dell'assegno conferito e, dall'altro, testualmente richiamava l'art. 51, comma 6 della L. n. 449/1997, quale disposizione che disciplinava proprio il contratto stipulato dalla ricorrente con il Politecnico di Milano.

Ma non solo. L'omessa assegnazione del punteggio risultava vieppiù illegittima in quanto incoerente e contraddittoria, tenuto conto che, in sede di compilazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, lo stesso Ministero resistente aveva avuto modo di precisare l'irrelevanza della durata dell'attività di ricerca, ponendo invece l'accento sulle modalità di conferimento dell'assegno, ossia che questo fosse attribuito previo espletamento di una selezione pubblica.

Con propria FAQ (n. 13) relativa all'attuale periodo di validità (**doc. 12**), in senso assolutamente conforme alle indicazioni espresse in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, infatti, era stato chiarito che, con riferimento ai titoli accademici e scientifici, *«L'attività è valutata rispetto al bando, non alla durata»*.

E del resto, la stessa Amministrazione resistente ha debitamente valutato anche l'ultimo assegno di ricerca (semestrale) che era stato dichiarato per l'inserimento nelle GPS di Como (**doc. 13**).

C) Accadeva poi che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, quale articolazione competente a seguito di aggregazione territoriale, con decreto direttoriale prot. n. 1457 del 02.08.2024 (**doc. 14**), successivamente rettificato con decreto direttoriale prot. n. 1541 del 07.08.2024 (**doc. 15**), approvava la graduatoria definitiva per i posti vacanti e disponibili nella Regione Lombardia con riferimento alla classe concorsuale A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado).

Orbene, come si evince dall'elenco graduato, l'attribuzione dei previsti n. 12,50 pt. avrebbe consentito alla ricorrente, con il punteggio complessivo pari a 214,50 pt., di inserirsi nel novero dei candidati vincitori, collocandosi appunto alla posizione di merito n. 3, subito prima della candidata Liguoro Antonella (213,75 pt.).

D) Successivamente, in scorrimento integrale della graduatoria de qua (Avvisi prot. n. 40384 del 09.08.2024, **doc. 16**, e prot. n. 40770 del 13.08.2024, **doc. 17**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia procedeva alla nomina dei candidati dichiarati vincitori disponendo l'assegnazione provinciale per la presa di servizio, come da decreti direttoriali prot. n. 40754 del 13.08.2024 (**doc. 18**), prot. n. 41073 del 16.08.2024 (**doc. 19**) e prot. n. 41390 del 20.08.2024 (**doc. 20**).

La ricorrente, quindi, inoltrava formali reclami all'Amministrazione resistente (**doc. 21**) che, però, non si rideterminava in autotutela.

E) Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, la dott.ssa Cristina Fallica, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, CO. 11 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73, CONV. CON L. 23.07.2021 N. 106 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.M. 26.10.2023 N. 205 E DELL'ALLEGATA TABELLA B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, CO. 11 DELLA *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51, CO. 6 DELLA L. 27.12.1997 N. 449. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI CIRCOLARI E PRASSI AMMINISTRATIVE. ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono irrimediabilmente illegittimi a fronte della mancata assegnazione di 12,50 pt. in relazione ad un titolo accademico e scientifico debitamente dichiarato nella domanda di partecipazione, la cui valutazione è

stata omessa a causa di una distorta, sviata ed erronea applicazione della disciplina normativa e regolamentare vigente.

Al riguardo, infatti, l'Amministrazione resistente sostiene che l'assegno di ricerca universitario possa essere preso in considerazione soltanto qualora la sua durata sia annuale, sebbene tale tesi non trovi alcun conforto o sostegno nella cornice ordinamentale vigente.

In primo luogo, vale osservare che **il D.M. n. 205/2023**, quale fonte regolamentare delegata ai sensi dell'art. 59, co. 11 del d.l. n. 73/2021, **aveva espressamente indicato i titoli valutabili mediante una chiara e incontrovertibile elencazione delle relative previsioni normative che ne determinavano contenuti, tipologie e modalità di conferimento.**

L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "ovvero" non lasciava adito a dubbio alcuno circa la natura alternativa delle disposizioni ivi indicate, assolutamente equivalenti fra loro, e ciò proprio al fine di recepire l'evoluzione normativa che ha contraddistinto l'attività di ricerca accademica e scientifica.

In tal senso, **la ratio di tale elencazione era appunto quella di consentire la piena valutazione delle diverse attività negli anni svolte dai candidati in ambito universitario, anche in tempi risalenti e quindi secondo differenti regimi giuridici.**

Orbene, gli assegni di ricerca conferiti alla ricorrente erano disciplinati dall'art. 51, co. 6 della L. 27.12.1997 n. 449, che nella formulazione *ratione temporis* vigente, autorizzava l'assegnazione di tali incarichi senza prevedere una durata minima, ma solo un limite temporale massimo comprensivo di eventuali rinnovi, laddove statuiva che «*Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca*».

Successivamente, l'art. 1, co. 14 della L. 04.11.2005 n. 230 aveva parzialmente riformato tale istituto, pur conservando la libertà nella definizione della durata minima

dell'incarico, anche inferiore all'anno, stabilendo che *«I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni»*.

Le suddette norme, poi, venivano abrogate dalla L. 30.12.2010 n. 240, che, con l'art. 22 *ratione temporis* vigente, per la prima volta aveva introdotto la durata minima annuale, laddove prevedeva che *«Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite (...)»*.

Da ultimo, il suddetto intervallo temporale è stato elevato dall'art. 14, co. 6 *septies* del d.l. 30.04.2022 n. 36, conv. con L. 29.06.2022 n. 79, che, nel riformare il cennato art. 22 della L. n. 240/2010, ha disposto che *«I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni»*.

Orbene, la motivazione addotta a fondamento dei provvedimenti impugnati è priva di pregio.

Innanzitutto, **essa contrasta con la *littera legis*, e quindi con il contenuto prescrittivo della Tabella B, punto B.4.4., dalla quale non traspare affatto il dedotto vincolo della durata annuale dell'assegno di ricerca, né tanto meno questo può essere ricavato in via interpretativa**, tanto più in considerazione della circostanza che l'elencazione ivi contenuta comprende le due fonti normative che, appunto, lasciavano la possibilità di stabilire liberamente la durata dell'incarico.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, *«Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le*

clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettivo incertezza del loro significato letterale. Sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale» (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 13.09.2024 n. 7570. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 13.06.2024 n. 5319; 15.04.2024 n. 3394; Sez. VI, 06.02.2023 n. 1237).

Dunque, se effettivamente la *lex specialis* avesse voluto escludere la valutazione degli assegni di ricerca di durata inferiore all'anno, avrebbe dovuto esplicitare tale determinazione, posto che le clausole dettate dal bando concorsuale vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18.03.2024 n. 2609; Sez. V, 13.10.2023 n. 8966. In termini, cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. I *quater*, 16.03.2024 n. 5324)

Ne deriva, quindi, che **l'Amministrazione resistente era tenuta alla rigorosa applicazione del criterio di attribuzione dei punteggi cristallizzato nella predetta Tabella B, non sussistendo alcun margine di discrezionalità per discostarsene in sede di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.**

In tal senso, costituisce *ius receptum* che «*Nei concorsi pubblici, il bando e i decreti ministeriali costituiscono la lex specialis della procedura che, come tale, vincola non solo i candidati, ma anche la stessa p.a., alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di par condicio tra i candidati*» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I *quater*, 13.02.2023 n. 2478. In termini cfr. Cons. Stato, Sez. III, 07.02.2023 n. 1299).

Ma non solo!

La argomentazione sostenuta dall'Amministrazione resistente appare altresì irragionevole ed incongrua, laddove finisce per estendere un regime giuridico che, all'epoca in cui la ricorrente ha espletato attività accademica e scientifica, non era ancora in vigore.

La durata minima annuale, invero, è stata prevista per la prima volta dall'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240 e ha inevitabilmente trovato attuazione soltanto in relazione agli assegni di ricerca conferiti dopo l'introduzione della cennata novella legislativa.

Ne deriva che la motivazione addotta confligge con il principio del *tempus regit actum*, dal momento che i contratti stipulati dalla ricorrente, tutti conclusi prima dell'ottobre 2010, non potevano evidentemente essere conformi alla durata minima legale in quanto non ancora prescritta.

In tal modo, quindi, **si finisce irragionevolmente per vanificare del tutto l'importanza di attività altramente qualificate che la fonte regolamentare, invece, ha inteso espressamente valorizzare**, appunto ricomprendendo tutte le ipotesi di incarichi di ricerca e studio negli anni previste dall'ordinamento settoriale, nessuna esclusa.

Ma vi è di più!

La motivazione espressa nei provvedimenti impugnati disattende l'opposto orientamento seguito nelle procedure di compilazione delle graduatorie scolastiche per il conferimento delle supplenze e, quindi, appare intimamente contraddittoria, dal momento che il medesimo titolo viene diversamente valutato ai fini del reclutamento del personale docente.

Come rilevato in fatto, rispetto ad una clausola di identico contenuto (**doc. 22**), il Ministero resistente ha avuto modo di chiarire che il criterio di attribuzione dei punteggi per titoli è orientato a premiare quell'attività accademica cui il candidato ha avuto accesso a seguito del superamento di una preliminare selezione comparativa.

L'assegno di ricerca, pertanto, viene preso in considerazione in modo del tutto indipendente dall'effettiva durata dell'incarico, secondo un'interpretazione che, sulla

base delle FAQ ministeriali, è oramai granitica e comunemente accolta nelle riviste specializzate (**doc. 23**).

Ed invero, proprio in attuazione dei chiarimenti in parola, a differenza di quanto avvenuto per il concorso di cui è causa, l'ultimo assegno di ricerca ottenuto dalla ricorrente è stato debitamente valutato ai fini dell'inserimento nella vigente graduatoria provinciale per la supplenza di Como, valida per il biennio 2024/2026, con riferimento sempre alla classe concorsuale A001.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.M. 26.10.2023 N. 205 E DELL'ALLEGATA TABELLA B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Il motivo di ricorso che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni modo, mette conto altresì evidenziare che i provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di legittimità in quanto hanno determinato l'estromissione della ricorrente dall'elenco dei vincitori nel quale, anche con il minor punteggio ingiustamente riconosciuto (pari a 202 pt.), ella avrebbe comunque avuto diritto ad essere inserita.

Come rilevato in fatto, la graduatoria definitiva pubblicata dall'Amministrazione resistente comprende numerosi candidati (da Paolucci Alessandra con 186 pt. a Dimanuele Sabina con 159,75 pt.) che, invero, vantano un punteggio inferiore e figurano tra i vincitori ancorché non rientrino espressamente nella quota (30%) riservata dalla *lex specialis* in favore di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio triennale, né tanto meno siano formalmente dichiarati essere appartenenti alle categorie di beneficiari di altre riserve *ex lege*.

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

In tal senso, quindi, i provvedimenti impugnati comportano un'ingiustificata alterazione del corretto ordine di compilazione della graduatoria in patente elusione del principio meritocratico e in chiara violazione della *lex specialis*.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* sia consentito rinviare ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si rileva che i provvedimenti impugnati determinano gravi ed irreparabili pregiudizi a danno della ricorrente che viene ingiustamente esclusa dal novero dei vincitori della procedura concorsuale benché ella abbia diritto ad essere reclutata in ragione del punteggio complessivo spettante.

Alla ricorrente, conseguentemente, viene preclusa ogni possibilità di veder stabilizzata la sua condizione lavorativa mediante assunzione a tempo indeterminato nonostante ella abbia conseguito l'idoneità concorsuale a seguito del superamento delle prove selettive. Ne deriva, quindi, che la ricorrente viene mantenuta in uno stato di ingiusto precariato lavorativo perdendo così serie e concrete *chances* di immissione in ruolo, sicché il danno lamentato deriva *ipso facto* dalla natura escludente delle determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente.

In tal senso, quindi, vengono definitivamente vanificati gli sforzi compiuti per prepararsi adeguatamente alla tornata in parola nonché per sostenere le prove, invero altamente rigorose e selettive come dimostra l'elevato numero di candidati risultati non idonei.

Al riguardo, infatti, vale considerare che, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.N. n. 205/2023 e dall'art. 9 della *lex specialis*, «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali».

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Orbene, come si evince dai decreti direttoriali di nomina dei vincitori, la graduatoria in questione risulta essere stata integralmente utilizzata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili banditi nella Regione Lombardia con riguardo alla classe concorsuale A01.

Ne deriva che, allo stato, la ricorrente non ha alcuna seria e oggettiva *chances* di conseguire l'immissione in ruolo ancorché ella ne abbia indubbiamente diritto, essendo così necessario adottare quelle misure cautelari che siano idonee ad assicurare il mantenimento della *res adhuc integra*, dal momento che l'assunzione opera su un contingente di posti limitato e definito, non essendo previsti ulteriori scorrimenti.

Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, e quindi nella valutazione cd. bilaterale del *periculum in mora*, non vi è chi non veda come le esigenze di interesse pubblico siano recessive rispetto alla necessità di garantire il corretto ordine di scorrimento della graduatoria concorsuale in conformità con il principio meritocratico che deve informare la procedura di reclutamento.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed attiene a materia rientrante nel pubblico impiego privatizzato, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Milano, 08.10.2024

(avv. Guido Marone)

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente relativamente al decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, prot. n. 1541 del 07.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante rettifica della graduatoria definitiva per la classe concorsuale A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado), con riguardo ai posti vacanti e disponibili nella Regione Lombardia in relazione concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 06.12.2023 n. 2575, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lombardia, Milano, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Milano, 8.10.2024

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Milano, 8.10.2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 08/10/2024 10:08:30

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47